

Dosephi 10.1

## REGIONE SICILIANA E.R.S.U. – Università degli Studi <u>CATANIA</u>

## IL DIRIGENTE U.O. 1

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. del 25/11/2002 n°.20;

VISTO il bando a.a. 2014/2015 - pubblicato in data 30/07/2014;

CONSIDERATO che il bando dell'ERSU di Catania – anno accademico 2014/2015, all'art.3 "incompatibilità nelle richieste" enuncia l'incompatibilità delle borse di studio erogate dall'ERSU di Catania con altre borse di studio erogati da altri Enti pubblici "art.7, lett. D, legge 390/91) e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato) per lo stesso anno accademico;

VISTO lo scambio di corrispondenza avuto tra l'ERSU di Catania e l'Università di Catania, relativa all'attività di tutorato svolta dagli studenti universitari iscritti per l'anno accademico 2014/2015, è precisamente:

- a) Con protocollo n.13682/U del 28/10/2015, l'ERSU di Catania chiede all'Università di Catania Ufficio Area della Didattica, al fine della verifica dell'incompatibilità delle borse di studio dell'ERSU di Catania, i nominativi degli studenti universitari che hanno ottenuto la borsa di tutorato;
- b) Con lettera protocollo (dell'Università) n.141759 del 12/11/2015, l'Ufficio Area della Didattica dell'Università trasmette un elenco di nominativi di studenti che avevano svolto attività di tutorato;
- c) A seguito di questo elenco l'ERSU di Catania provvedere ad annotare nei data-base relativi agli anni accademici: 2014/2015 la restituzione della somma percepita e 2015/2016 la sospensione della borsa di studio per la somma percepita per il lavoro di tutorato dell'a.a. 2014/2015;
- d) Con lettera protocollo dell'Università n.157020 del 10/12/2015 e successivamente con lettera protocollo n.707 del 07/01/2016, dell'Ufficio Area della Didattica dell'Università di Catania comunicano che l'attività svolta dagli studenti dell'elenco, inviato con protocollo n.141759 del 12/11/2015 è stata svolta ai sensi del D.M. 23/10/2003 n.198 sul Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilità degli studenti all'art.2 comma 3 il quale recita "Ciascun Ateneo eroga agli studenti capaci e meritevoli ......di partecipare, previa incentivazione alle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero...." E che pertanto tale assegno è incompatibile con le borse di studio erogate dall'ERSU. Per quanto sopra,

## **DECRETA**

ART.1) – L'Ufficio Assegnazione dell'ERSU di Catania è autorizzato a rimuovere e cancellare dal data-base della gestione del programma "Borse di studio" per i nominativi indicati dall'Università di Catania, con protocollo n. n.141759 del 12/11/2015 e precisamente:

 la restituzione della somma indicata dall'Università, per i nominativi dell'anno accademico 2014/2015 già percettori di borsa di studio;

2) la cancellazione dell'importo della somma già percepite, indicata dall'Università, per i nominativi dell'anno accademico 2015/2016.

Catania, 2 8 GFN 2016

Resp.le Ufficio Assegnazione e Mobilità Internazionale (Sig.ra C. Di Benedetto)

> II DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA 1 (Ing. Francesco Sciuto)

> > IL DIRE TORE
> >
> > Dott. Valerio Galtagiron